

1915 - 1975

Anni di guerra – Anni di pace

“L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA”

L’articolo 11 della Costituzione  
nei lavori dell’Assemblea Costituente

(Roma, 26 febbraio 2015)

# L'ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE

*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.*

# LE MATRICI CULTURALI DELL'ARTICOLO 11

- ❑ **L'antifascismo**
  - ❑ **L'annullamento della persona nello Stato**
  - ❑ **La guerra come strumento di conquista**
  
- ❑ **Il pacifismo e la cultura dei diritti umani**
  
- ❑ **La cultura cosmopolita del federalismo internazionale**

# NETTA ANTITESI CON IL PASSATO

*«... la proposta primitiva della Commissione non era l'eco ma la più netta antitesi del passato di aggressione e di conquista. Se nella nuova dizione non abbiamo creduto di limitarci a questo e di estendere l'orizzonte comprendendovi il ripudio della guerra come risoluzione delle controversie internazionali, è perché abbiamo voluto superare quel primo senso più ristretto, che però – intendiamoci bene – era proprio la condanna più esplicita, più sdegnosa, più netta dei sistemi del passato»*

(On. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la CostituzioneAssemblea Costituente, 24 marzo 1947)

# L'ELABORAZIONE TECNICO-POLITICA DEL TESTO DELL'ARTICOLO 11

1.

Commissione per la Costituzione (o “dei 75”),  
Prima Sottocommissione,  
3 dicembre 1946

*«La Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace»*

# L'ELABORAZIONE TECNICO-POLITICA DEL TESTO DELL'ARTICOLO 11

2.

Commissione per la Costituzione (o «dei 75»),  
24 gennaio 1947

*«L'Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli»*

(Articolo 4 del Progetto di Costituzione)

# IL RIPUDIO DELLA GUERRA

*«... La Commissione ha ritenuto che, mentre «condanna» ha un valore etico più che politico-giuridico, e «rinunzia» presuppone, in certo modo, la rinunzia ad un bene, ad un diritto, il diritto della guerra (che vogliamo appunto contestare), la parola «ripudia», se può apparire per alcuni richiami non pienamente felice, ha un significato intermedio, ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra»*

**(On. Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, Assemblea Costituente, 24 marzo 1947)**

# DISCUSSIONE SULL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE

3.

Assemblea Costituente,  
Seduta pomeridiana del 24 marzo 1947

- ❑ Proposta di emendamento Zagari et al.: *«L'Italia favorisce la creazione e lo sviluppo di organizzazioni internazionali ...»*
- ❑ Proposta di emendamento Bastianetto: *«limitazioni di sovranità necessarie alla unità dell'Europa»*
- ❑ Proposta di emendamento Leone: *sostituire all'espressione «tra i popoli» l'espressione «tra le Nazioni»*



# L'ELABORAZIONE TECNICO-POLITICA DEL TESTO DELL'ARTICOLO 11

## 4.

**Assemblea Costituente, testo approvato a conclusione  
della discussione del 24 marzo 1947**

*«L'Italia ripudia la guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, a condizioni di reciprocità e di eguaglianza, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli le Nazioni»*

# L'ELABORAZIONE TECNICO-POLITICA DEL TESTO DELL'ARTICOLO 11

5.

Assemblea Costituente,  
Testo definitivo dell'articolo 11 Cost.  
approvato il 22 dicembre 1947

*«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»*

# **L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 COST. E LA GIUSTIZIABILITA' DEL PRINCIPIO DEL RIPUDIO DELLA GUERRA**

- ❑ La promozione delle organizzazioni internazionali e la partecipazione alle missioni di pace**
- ❑ Le limitazioni di sovranità in favore dell'ordinamento dell'UE**
- ❑ Gli strumenti costituzionali per far valere la responsabilità dei Ministri e del Capo dello Stato**
- ❑ La legislazione settoriale (ad es. commercio internazionale di armi; obiezione di coscienza)**
- ❑ Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di immunità giurisdizionale degli Stati esteri per crimini di guerra**

# **1944-2004-2014**

## **PER NON DIMENTICARE**

- ❑ **4 agosto 1944 – 20 aprile 1945: Luigi Ferrini**
- ❑ **23 settembre 1998: primo ricorso al Tribunale di Arezzo**
- ❑ **Cass. SU, Sent. n. 5044 del'11 marzo 2004**
- ❑ **Corte internazionale di Giustizia, Sent. 3 febbraio 2012**
- ❑ **Legge 14 gennaio 2013, n. 5, Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, del 2 dicembre 2004**
- ❑ **Corte Costituzionale, Sent. n. 238 del 22 ottobre 2014**

## C. Cost. Sent. n. 238/2014

*«... Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona».*